



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 11 febbraio 2021
(OR. en)

**Fascicolo interistituzionale:
2021/0036(NLE)**

**5136/21
ADD 1**

LIMITE

**PECHE 5
UK 35**

PROPOSTA

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	11 febbraio 2021
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, segretario generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2021) 68 final - ANNEXES 1 to 2
Oggetto:	ALLEGATI della Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nelle consultazioni con il Regno Unito intese a concordare i totali ammissibili di catture per il 2021 e, per determinati stock di acque profonde, per il 2021 e il 2022

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2021) 68 final - ANNEXES 1 to 2.

All.: COM(2021) 68 final - ANNEXES 1 to 2



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 11.2.2021
COM(2021) 68 final

ANNEXES 1 to 2

ALLEGATI

della

Proposta di decisione del Consiglio

relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nelle consultazioni con il Regno Unito intese a concordare i totali ammissibili di catture per il 2021 e, per determinati stock di acque profonde, per il 2021 e il 2022

ALLEGATO 1

Posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione nelle consultazioni con il Regno Unito intese a stabilire i totali ammissibili di catture (TAC) per gli stock condivisi per il 2021 e, per determinati stock di acque profonde, per il periodo 2021-2022

1. PRINCIPI

Nel quadro delle consultazioni con il Regno Unito, l'Unione:

- (a) si adopera per garantire che i TAC concordati siano conformi al diritto internazionale, in particolare alle disposizioni della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 1982 e dell'accordo delle Nazioni Unite relativo alla conservazione e alla gestione degli stock ittici transzonali e degli stock ittici altamente migratori del 1995;
- (b) si adopera per garantire il rispetto degli impegni internazionali assunti dall'Unione;
- (c) persegue coerenza e sinergia con le politiche condotte dall'Unione nel quadro delle sue relazioni bilaterali in materia di pesca con i paesi terzi e garantisce la coerenza con altre politiche, in particolare nell'ambito delle relazioni esterne, dell'occupazione, dell'ambiente, degli scambi commerciali, dello sviluppo, della ricerca e dell'innovazione;
- (d) si adopera affinché i totali ammissibili di catture siano determinati congiuntamente in linea con l'obiettivo principale di conservazione della politica comune della pesca, il rendimento massimo sostenibile (MSY) e i piani pluriennali applicabili;
- (e) persegue la conformità con le conclusioni del Consiglio del 19 marzo 2012 relative alla comunicazione della Commissione sulla dimensione esterna della politica comune della pesca¹;
- (f) persegue la coerenza con la comunicazione della Commissione: Verso una pesca più sostenibile nell'UE: situazione attuale e orientamenti per il 2021 (COM/2020/248 final)²;
- (g) mira a garantire condizioni di parità per la flotta dell'Unione sulla base degli stessi principi e delle stesse norme applicabili ai sensi del diritto dell'Unione, nonché a promuovere l'attuazione uniforme di tali principi e norme;
- (h) si adopera per stabilire un calendario per le consultazioni annuali relative alle possibilità di pesca nel 2021.

2. ORIENTAMENTI

Ove appropriato, l'Unione si adopera per raggiungere un accordo con il Regno Unito sulle possibilità di pesca (TAC e misure intrinsecamente connesse) per il 2021 e, per determinati stock di acque profonde, per il 2021 e il 2022, sulla base del seguente approccio.

Ove necessario, l'Unione valuta in che modo, per singoli casi o questioni, possa essere necessario elaborare un approccio specifico, producendo nel contempo risultati che contribuiscano all'obiettivo generale di una gestione sostenibile della pesca e delle risorse biologiche marine in linea con gli obiettivi della PCP. A tal fine durante le consultazioni la

¹ 7087/12 REV 1 ADD 1 COR 1.

² Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio, Verso una pesca più sostenibile nell'UE: situazione attuale e orientamenti per il 2021 (COM/2020/248 final del 16.6.2020).

Commissione collaborerà strettamente con il Consiglio ai fini dell'ulteriore elaborazione dell'approccio atto a contribuire agli obiettivi della PCP e a garantire una pesca sostenibile nelle sue tre dimensioni (ambientale, economica e sociale):

- (a) si adopera per fissare TAC sulla base dei migliori pareri scientifici disponibili atti a ricondurre o mantenere il tasso di sfruttamento a livelli compatibili con il rendimento massimo sostenibile e, qualora tali pareri non siano disponibili, in base al principio dell'approccio precauzionale in materia di pesca;
- per i TAC per l'aringa nella Manica occidentale, la passera di mare e la sogliola nelle acque a ovest della Scozia e il merluzzo carbonaro nelle acque occidentali non è pervenuto alcun parere scientifico dal Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM). L'Unione dovrebbe pertanto cercare di rinnovare il TAC per il 2020, in quanto non è stato individuato alcun rischio di sovrasfruttamento.
 - Per il TAC di sogliola limanda e passera lingua di cane, rombo chiodato e rombo liscio, cicerello e scampo esiste uno sfasamento tra la zona cui si riferisce il parere del CIEM e la zona di gestione. Alcuni TAC sono composti da più di una specie, mentre altri pareri valutano stock diversi della stessa specie oggetto di un solo TAC. Per questi TAC l'Unione dovrebbe cercare di combinare i diversi migliori pareri disponibili, anche nei casi in cui i pareri combinano l'MSY e i pareri precauzionali, analogamente agli anni precedenti;
- (b) si adopera per fissare livelli di TAC conformi all'obiettivo MSY della PCP e ai piani pluriennali applicabili per i 27 TAC con una valutazione MSY e un parere F_{MSY} ;
- se i piani pluriennali consentono l'uso degli intervalli di F_{MSY} forniti dal CIEM, l'Unione dovrebbe cercare di avvalersi di tali disposizioni, se sono soddisfatte le condizioni stabilite nei piani pluriennali, mirando al livello ottimale alla luce degli elementi quantitativi e qualitativi contenuti nel parere.
 - L'Unione dovrebbe adoperarsi per tenere conto della difficoltà di attingere a tutti gli stock in un'attività di pesca multispecifica e rispettare nel contempo il rendimento massimo sostenibile, in particolare quando è molto difficile evitare il fenomeno delle specie a contingente limitante. È il caso dei TAC seguenti:
 - merluzzo bianco nel Mar Celtico (TAC raccomandato pari a 0). Questo stock è valutato al di sotto del valore limite per la riproduzione e né la pesca a livelli di F_{MSY} né le catture pari a 0 nel 2021 contribuirebbero in misura sufficiente a riportare lo stock al di sopra del valore limite nel 2022. L'Unione dovrebbe adoperarsi per stabilire un TAC per le catture accessorie a livelli tali da evitare l'effetto dei contingenti limitanti sulla pesca di altre specie, rispettando nel contempo la necessità di un'ulteriore protezione di questo stock vulnerabile. Anche il merlano nel Mar Celtico è al di sotto del valore limite, ma la pesca nella parte inferiore dell'intervallo di F_{MSY} riporterà lo stock a livelli superiori al minimo. Data la necessità di contenere la pressione di pesca su questi due stock, il TAC per l'eglefino dovrebbe essere concordato nella fascia inferiore dei valori di mortalità per pesca legata all'MSY, eventualmente mediante un rinnovo del TAC per il 2020.
 - L'Unione cercherà di accompagnare il livello dei TAC con *misure correttive*, elaborate nell'ambito della regionalizzazione e presentate dagli Stati membri come raccomandazioni comuni da attuare nel 2021.

- Entrambi gli stock di aringa con TAC raccomandato pari a 0 (7ghk – parere MSY e 5b6b6aN – parere precauzionale) sono stati mantenuti a bassi livelli di pesca in passato, con attività di pesca limitate a livelli che sostengono ulteriori valutazioni scientifiche. L'Unione dovrebbe cercare di continuare tale approccio con TAC scientifici/sentinella a livelli corrispondenti agli anni precedenti;
- (c) si adopera per raggiungere un accordo sulla base dell'approccio precauzionale, che corrisponda ai pareri di riferimento contenuti nella scheda del CIEM per 43 TAC con parere precauzionale;
- il parere precauzionale è fornito principalmente per gli stock oggetto di catture accessorie (nell'ambito di piani pluriennali). Per alcuni stock bersaglio (nell'ambito di piani pluriennali) il CIEM non è stato in grado di fornire una valutazione dell'MSY. Anche questi TAC dovrebbero essere concordati sulla base del parere precauzionale.
 - Un numero limitato di TAC riceve un parere precauzionale pluriennale (ad esempio pesce tamburo, molva nel Mare del Nord e molva nelle acque occidentali). Per questi casi l'Unione dovrebbe cercare di conseguire la stabilità dei TAC per gli anni corrispondenti. Dato l'utilizzo estremamente scarso nelle corrispondenti attività di pesca, l'Unione potrebbe concordare un TAC ridotto (inferiore al parere del CIEM) per tre TAC di brosmio (Mare del Nord, zone 5/6/7 e zone 1/2/14).
 - Merluzzo bianco nelle acque a ovest della Scozia (TAC raccomandato pari a 0). Questo stock si trova in uno stato simile a quello dello stock del Mar Celtico. Un TAC per le catture accessorie è in questo caso giustificato per evitare l'effetto dei contingenti limitanti sulla pesca, principalmente dell'eglefino. Per contenere la pressione di questa attività di pesca, il TAC di eglefino nelle acque a ovest della Scozia (parere MSY) dovrebbe essere concordato sul modello dell'approccio seguito per l'eglefino nel Mar Celtico, nella parte inferiore dell'intervallo di mortalità per pesca F_{MSY} , eventualmente mediante un rinnovo;
- (d) ricerca la coerenza con l'approccio specifico dell'Unione, in particolare per quanto riguarda lo spinarolo, l'argentina e lo stock di anguilla;
- (e) si adopera per ottenere la conferma e la proroga dell'elenco delle specie vietate, elaborato nel corso del tempo e sulla base di pareri scientifici, in particolare il divieto generale di pesca degli squali di acque profonde;
- (f) si adopera per concordare con il Regno Unito il metodo e l'applicazione degli adeguamenti dei TAC concordati a seguito dell'applicazione di esenzioni (esenzioni de minimis e legate al tasso di sopravvivenza all'obbligo di sbarcare tutte le catture). Dovrebbe puntare al massimo livello possibile di convergenza di tali esenzioni;
- (g) si adopera per giungere a un accordo sul proseguimento dell'approccio elaborato per la conservazione della spigola settentrionale, in particolare l'attuazione delle misure incluse nel regolamento sulle possibilità di pesca per il 2021, garantendo che la pressione di pesca globale rimanga basata sui pareri scientifici forniti dal CIEM;

- (h) si adopera per concordare altre misure, funzionalmente collegate ai TAC in conformità delle disposizioni adottate a titolo del regolamento sulle possibilità di pesca, in particolare mantenendo le condizioni speciali, come indicato nelle note in calce alle tabelle dei TAC, e le flessibilità tra zone stabilite nell'ambito delle possibilità di pesca per il 2020 e il 2021;
- (i) si adopera per concordare le flessibilità interannuali in linea con il regolamento PCP, in particolare l'articolo 15, paragrafo 9;
- (j) avvia discussioni esplorative volte a facilitare un accesso sufficiente per il proseguimento sostenibile della pesca di specie non soggette a contingente, senza pregiudicare la posizione che dovrà essere assunta dall'UE nel comitato specializzato per la pesca competente nell'ambito dell'accordo per l'adozione di tali misure;
- (k) avvia discussioni esplorative su trasferimenti di contingenti analoghi ai trasferimenti di contingenti tra l'UE e la Norvegia e sulle possibilità di scambio di contingenti nel corso dell'anno;
- (l) sostiene misure di sviluppo e promozione dell'uso di strumenti (tecnologie, sistemi di scambio di informazioni, registri ecc.) intesi a sostenere e agevolare l'attuazione dell'accordo, e garantisce che siano compatibili con gli strumenti sviluppati nell'Unione per finalità analoghe;
- (m) sostiene misure volte a rafforzare la trasparenza, il dialogo e la cooperazione con le parti interessate su questioni inerenti all'attuazione dell'accordo.

ALLEGATO 2

Definizione della posizione che dovrà essere assunta dall'Unione nelle riunioni delle parti durante le consultazioni annuali sui TAC

L'Unione, considerando in particolare l'approccio ai singoli stock, le misure funzionalmente collegate alle possibilità di pesca o le misure di gestione che richiedono un approccio specifico, produce risultati che contribuiscano all'obiettivo generale di una gestione sostenibile della pesca e delle risorse biologiche marine in linea con gli obiettivi della PCP e che garantiscano una pesca sostenibile nelle sue tre dimensioni (ambientale, economica e sociale). A tal fine la Commissione collaborerà strettamente con il Consiglio durante le consultazioni e terrà informato il Parlamento europeo conformemente all'articolo 218, paragrafi 9 e 10, TFUE.

La partecipazione piena e regolare del Consiglio durante l'intero processo negoziale è garantita da un ampio coordinamento e una stretta cooperazione tra il Consiglio e la Commissione nel corso di tale processo. Questo comprende riunioni di coordinamento in loco, presentazioni, resoconti e discussioni, il pieno coinvolgimento delle delegazioni nazionali nelle consultazioni, anche in quanto parte della delegazione dell'UE, nonché riunioni tecniche ove necessario. Nel corso dei negoziati la Commissione tiene conto della posizione delle delegazioni nazionali espressa nell'ambito di tale processo di coordinamento.

L'obbligo di consultazione e di comunicazione non può ostacolare, sotto il profilo procedurale, le prerogative della Commissione in materia di rappresentanza esterna né rischiare di incidere negativamente sull'esito delle consultazioni. I suddetti requisiti di cooperazione rispettano il diritto di iniziativa della Commissione.

Nel corso delle consultazioni la posizione che deve essere espressa a nome dell'Unione tiene conto dei più recenti dati scientifici e di altre informazioni pertinenti, conformemente ai principi e agli orientamenti di cui all'allegato I. Tale posizione dovrebbe essere adeguatamente rispecchiata nel verbale che documenta gli accordi conclusi tra le parti a seguito delle consultazioni di cui all'articolo FISH.6 dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione.

A tal fine, e sulla base di tali informazioni, la Commissione trasmette al Consiglio, con congruo anticipo prima della firma del verbale, gli elementi specifici proposti per la definizione della posizione dell'Unione ai fini dell'approvazione dei risultati dettagliati della consultazione.

Qualora, nel corso delle riunioni delle parti dell'accordo, risulti impossibile raggiungere un accordo sulla definizione della posizione sui TAC definitivi o su qualsiasi altra misura funzionalmente collegata alle possibilità di pesca, anche sul posto, affinché la posizione dell'Unione definita nell'allegato I tenga conto di nuovi elementi, la questione è sottoposta al Consiglio o ai suoi organi preparatori.